

MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L.

Piazza Grande, n.1

53045 MONTEPULCIANO (SI)

Capitale sociale Euro 10.000,00

\* \* \*

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI IN DATA

10 MAGGIO 2019


L'anno duemiladiciannove, addì dieci del mese di marzo, ad ore 12.30 in Montepulciano (SI), Piazza Grande n. 1, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Accordo transattivo per la causa intentata dalla società verso il P.I. Lorenzo Rosignoli per l'impianto fotovoltaico di Gracciano;
- 2) Poteri da assegnare all'Amministratore Unico per la conclusione di tale transazione;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

- Stasi Giuseppe, Amministratore Unico;
- Comune di Montepulciano, titolare dell'intera quota di Euro 10.000,00 del capitale sociale e rappresentato nell'odierna assemblea dal Sindaco in carica Signor Rossi Andrea



Assume la presidenza, ai termini dello statuto sociale, l'Amministratore Unico Dott. Stasi Giuseppe, assolve alle funzioni di segretario il Dott. Vittori Giancarlo.


Il Presidente dà atto:

- della validità dell'assemblea per la presenza, in proprio, di tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale e dell'intero organo amministrativo.

Il Presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Gli intervenuti, su invito del Presidente, dichiarano all'unanimità di essere edotti sugli argomenti suddetti e confermano la legale e valida costituzione della presente assemblea.

Sul punto all'ordine del giorno il Presidente riassume la vicenda giudiziaria che vede contapposta la società Montepulciano Servizi s.r.l. al P.I. Lorenzo Rosignoli per la causa di risarcimento danni riguardante l'impianto fotovoltaico di Gracciano di Montepulciano e rimanda, per ulteriori dettagli sulla questione, alla delibera assunta dalla Giunta Comunale in data 15 aprile 2019, che si allega al presente verbale.



Poichè in tale delibera la giunta ha ritenuto che l'offerta transattiva proposta dalla compagnia assicuratrice Arch Insurance Company Ltd., chiamata in causa dallo stesso Rosignoli ai fini della sua manleva in forza di polizza per responsabilità professionale, pari ad un importo di euro 320.000,00, è da ritenersi accettabile, il Presidente chiede che il socio unico deliberi di procedere alla realizzazione di tale accordo transattivo e gli conferisca i poteri necessari per la firma dello stesso.

Udite le comunicazioni del Presidente, l'assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, ad unanimità dei voti

**delibera**

- di ritenere congrua e ragionevole la transazione della lite, attualmente pendente e promossa da Montepulciano Servizi S.r.l., nei termini proposti e per un importo di euro 320.000,00 con compensazione integrale delle spese di lite, attesa quantomeno l'incertezza della liquidazione, da parte del Giudice, del quantum e considerato altresì che l'erogazione della somma in questione in favore della società consentirebbe alla stessa di realizzare un




- evidente vantaggio economico nell'immediato,  
senza dover attendere l'esito, comunque incerto,  
del giudizio che si potrebbe avere, in via  
definitiva, tra alcuni anni;
- di autorizzare l'Amministratore Unico a firmare  
l'atto transattivo nelle modalità e alle  
condizioni di cui sopra, sollevandolo da ogni  
ulteriore responsabilità

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo  
alcuno dei presenti chiesto ulteriormente la  
parola, letto ed approvato il presente verbale, la  
seduta termina alle ore 12,45.

Il segretario  
(Vittori Giancarlo)

Il Presidente  
(Stasi Giuseppe)



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

PROVINCIA DI SIENA

## Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 127

Adunanza del giorno 15-04-2019

OGGETTO: MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L - ATTO D'INDIRIZZO OPERATIVO

L'anno Duemiladiciannove, addì Quindici del mese di Aprile alle ore 15:30 in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.


Sono presenti i Sigg.ri:

PRESENTI	ASSENTI
ROSSI ANDREA (Sindaco)	
GAROSI LUCIANO (Vice Sindaco)	
ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno)	
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno)	
ROSSI FRANCO (Assessore esterno)	
BARBI ANGELA (Assessore esterno)	
6	0

Presiede il Sig. Andrea Rossi Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giulio Nardi incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità dell'adunanza, si passa alla trattativa degli affari che appresso.



## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 14.02.2011, esecutiva ai sensi di legge, veniva affidata alla Società Montepulciano Servizi S.r.l., interamente partecipata dal Comune, la costruzione e gestione di impianti fotovoltaici secondo le modalità previste da apposite convenzioni;


- in data 27.05.2011 veniva stipulata la "Convenzione di servizio tra il Comune di Montepulciano e la Società 'Montepulciano Servizi' per affidamento costruzione e gestione impianti fotovoltaici", con la quale, in particolare e per quanto interessa in questa sede, si stabiliva che la Società avrebbe dovuto provvedere alla progettazione, realizzazione e gestione di alcuni impianti fotovoltaici su aree e fabbricati di proprietà comunale, fra cui quello in Località Gracciano, con diritto della medesima Società alla riscossione delle tariffe incentivanti come quantificate da GSE S.p.a. ed a disporre interamente dell'energia prodotta a fronte della erogazione di un canone annuale in favore del Comune;

- in adempimento alla suddetta Convenzione, Montepulciano Servizi provvedeva a realizzare l'impianto fotovoltaico in Località Gracciano anche mediante conferimento, nel rispetto della normativa in materia di Contratti Pubblici, di appositi incarichi a professionisti qualificati, stipulando a tal proposito con il Perito Industriale Lorenzo Rosignoli due scritture private del 6.09.2011 con le quali, venivano affidati a quest'ultimo, rispettivamente, il coordinamento e la supervisione della progettazione architettonica ed esecutiva unitamente al monitoraggio della tempistica ed alla assistenza e supervisione degli acquisti dei materiali e l'esecuzione delle opere appaltate, nonché la gestione di tutti i rapporti sia con ENEL (per la connessione degli impianti), sia con GSE S.p.a. (per la relativa registrazione sul portale telematico tenuto dallo stesso Gestore e per la presentazione della documentazione necessaria), al fine di "ottenere i premi ed i compensi relativi al Conto Energia corrente, quali lo SSP Scambio sul Posto, la cessione totale dell'energia, la tariffa incentivante FTV";

- a seguito della completa realizzazione dell'impianto in questione e della successiva esecuzione - da parte di ENEL - delle opere di connessione e della presentazione - da parte del P.I. Rosignoli - dell'istanza e di tutta la documentazione necessaria richiesta da GSE S.p.a., quest'ultimo con provvedimento n. GSE/P20130209189 del 31 ottobre 2013, negava tuttavia alla Società l'accesso alle medesime tariffe in quanto, come è dato leggere nella comunicazione de qua, "l'impianto, entrato in esercizio in data 05/07/2013...risulta entrato in esercizio oltre il termine del 31 marzo 2013...";

- a seguito di diffida al risarcimento dei danni rimasta senza alcun esito, Montepulciano Servizi S.r.l., ha promosso giudizio nei confronti del P.I. Rosignoli dinanzi al Tribunale di Siena (attualmente pendente ed iscritto a ruolo con R.g. n. 1728/2016), in considerazione del fatto che il tecnico incaricato aveva ommesso, in particolare, di rispettare - e di far rispettare - le scadenze fissate proprio per l'attivazione dell'impianto in tempo utile per la concessione delle tariffe incentivanti, contravvenendo quindi agli obblighi contrattuali dallo stesso assunti;

- con l'azione così promossa, Montepulciano Servizi ha chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da accertarsi in corso di causa, depositando, a tal fine, una perizia tecnica a firma dell'Ing. Enrico Mazzetti nella quale veniva determinato l'importo delle tariffe anno per anno e fino a 20 anni, tenuto conto in particolare che l'impianto de quo "risulta in grado di produrre nel primo anno di funzionamento 193353,84 kWh di energia elettrica, da ridursi a



187553,22 kWh a causa della particolare curva di invecchiamento dei moduli utilizzati”; per un ammontare complessivo degli incentivi che avrebbero potuto essere percepiti nell’arco di 20 anni - comunque ipotetico, al lordo e non attualizzato - pari a complessivi Euro 730.452,45;

- nel suddetto giudizio si sono costituiti sia il P.I. Rosignoli Lorenzo sia, a seguito di chiamata in causa da parte di quest’ultimo ed ai fini della manleva in forza di polizza per responsabilità professionale, la Compagnia Assicuratrice Arch Insurance Company Ltd, i quali hanno tra l’altro rilevato che l’ammontare del danno dovrebbe essere comunque abbattuto in base ad un coefficiente di anticipazione ovvero attraverso il metodo della capitalizzazione, atteso che, in caso contrario, il creditore verrebbe a realizzare un vantaggio percependo “...oggi una somma che egli avrebbe concretamente perduto solo in futuro”; inoltre, Arch Insurance Company Ltd ha sollevato alcune eccezioni in ordine alla parziale inoperatività della polizza avendo a suo avviso il Rosignoli accettato l’espletamento di alcune, attività estranee alla propria specializzazione professionale;

Preso atto:

- della proposta oggi formulata dalla Compagnia Assicuratrice la quale, a fronte della iniziale somma offerta di Euro 250.000,00 a definizione bonaria della controversia, ha proposto di risolvere in via transattiva la lite dichiarando la propria disponibilità a versare in un’unica soluzione ed in favore di Montepulciano Servizi l’importo definitivo di Euro 320.000,00, con compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti;

- del parere legale pervenuto in data 02-04-2019 dall’Avv. Chiara Jannuzzi del Foro di Arezzo, difensore nel suddetto giudizio di Montepulciano Servizi S.r.l. come da specifico mandato ad essa conferito, con il quale, nel riassumere gli elementi essenziali del medesimo procedimento giudiziale, si rileva in particolare che:

- a) *“tenuto conto delle eccezioni formulate dalle difese di entrambe le controparti, è altamente probabile che il Giudice riconosca comunque una somma a titolo di risarcimento dei danni subiti da “attualizzarsi” con il metodo della capitalizzazione, come del resto riconosciuto dal prevalente indirizzo giurisprudenziale in materia di liquidazione di danni futuri;*
- b) *l’importo a titolo di risarcimento danni “potrebbe essere rideterminato sulla base di ulteriori accertamenti, anche in loco, ovvero ... comunque ridotto sulla base di una percentuale che il CTU potrebbe ritenere ragionevole tenuto conto dei vari fattori incidenti sul rendimento di impianti di tal specie, ovvero che il Giudice potrebbe applicare secondo il proprio libero apprezzamento in considerazione delle deduzioni avversarie”;*
- c) *“Sono infine da tenere presenti anche le eccezioni di parziale inoperatività della polizza a garanzia della responsabilità professionale del convenuto, come sollevate dalla Compagnia Assicuratrice e che potrebbero influire sulla agevole riscossione delle somme liquidate dal Giudice; quest’ultimo infatti, sempre nel libero apprezzamento della documentazione in atti e delle argomentazioni difensive delle parti costituite, potrebbe porre una parte di dette somme a carico del solo Rosignoli non ritenendo operante la garanzia per talune attività alle quali lo stesso si era obbligato nei confronti di Montepulciano Servizi (con particolare riferimento al ruolo di intermediario tra Enel e la Società, come sostenuto da Arch Insurance)”;*
- d) *“Sono poi da tenere presenti le spese connesse ad eventuali, se non probabili, ulteriori accertamenti tecnici nonché quelle correlate al giudizio medesimo, ben potendo il Giudice disporre la compensazione delle spese di lite ed anche della stessa consulenza laddove accerti un minor ammontare del danno rispetto a quanto richiesto;*



*senza poi trascurare le spese per gli ulteriori gradi di giudizio considerata, in ogni caso, la rilevanza del danno e dunque l'alta probabilità di successive impugnazioni della sentenza di primo grado”;*

- con il suddetto parere, il legale ha quindi concluso che *“la proposta formulata da Arch Insurance Ltd appare quindi ed allo stato suscettibile di essere valutata positivamente sotto il profilo della opportunità e convenienza economica in rapporto agli esiti incerti del giudizio quanto meno, come già detto, sotto il profilo del quantum ovvero dell'importo che potrebbe essere riconosciuto in favore di Montepulciano Servizi e che la stessa potrebbe agevolmente vedersi erogare a seguito della sentenza di primo grado. Sotto questo profilo, una eventuale transazione della controversia apparirebbe quindi posta in essere nel pieno rispetto dei presupposti evidenziati dal Giudice Contabile per la valida conclusione, da parte della Pubblica Amministrazione, di atti finalizzati alla risoluzione, bonaria di controversie giudiziali; ciò anche sotto il profilo dell'interesse pubblico atteso che Montepulciano Servizi verrebbe a percepire definitivamente e nell'immediato un indennizzo comunque rilevante nell'ottica del risparmio di ulteriori spese di difficile recupero”;*

Considerato che

- l'impianto di Gracciano, secondo i dati ricavabili dai misuratori in loco, risulta aver prodotto ed immesso in rete, nel primo anno di funzionamento, energia elettrica pari ad un totale di c.a. 184.000,00 kWh, importo quest'ultimo inferiore, anche se in modesta entità, a quello teorico considerato nella perizia tecnica prodotta;

- sempre alla luce dei dati risultanti dai misuratori collocati nell'impianto in questione, la produzione dell'energia elettrica ceduta in rete, dal 2013 ad oggi, è variata di anno in anno, con annualità maggiormente produttive ed altre più modeste, evidentemente in conseguenza degli eventi atmosferici e delle opere di manutenzione che di volta in volta si sono rese necessarie, anche solo per la pulizia dei pannelli fotovoltaici o per la sostituzione degli inverter;

- è comunque notorio che il rendimento degli impianti fotovoltaici di tal specie è connesso anche alle condizioni atmosferiche, alle opere di manutenzione nonché a perdite di sistema dovute al progressivo deterioramento dei moduli e dei vari componenti;

Rilevato che, secondo il costante orientamento del Giudice Contabile, per l'ammissibilità dell'accordo transattivo:

- *“...è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza, il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia”* (Corte Conti. Sez. Controllo Lombardia, parere n. 108/2018).

- in linea generale, la decisione per l'Ente Locale di addivenire ad un accordo transattivo deve essere *“..finalizzata alla cura concreta degli interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'ente”* e che *“...la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità,*



*congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali"* (Corte Conti. Sez. Controllo Lombardia, parere n. 1116/2009 e parere cit.).

Tenuto conto dei principi summenzionati e del parere legale così reso, la transazione della lite attualmente pendente nei termini proposti appare ragionevole e congrua per le motivazioni esposte, con particolare riferimento al *quantum* del danno ed all'incertezza della relativa liquidazione; dall'altra parte, l'erogazione della somma in questione in favore di Montepulciano Servizi S.r.l. consentirebbe alla medesima Società di acquisire un evidente vantaggio economico nell'immediato senza dover attendere l'esito, comunque incerto, del giudizio che potrebbe aversi, in via definitiva, tra alcuni anni;

TENUTO CONTO che la Legge 30.12.2018, n. 145 ha stabilito, all'art. 1 comma 723 di modificare quanto previsto dal D. Lgs. 175/2016 in materia di liquidazione delle partecipazioni societarie: 723. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente: « 5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione»;

DATO ATTO che il risultato di esercizio della Società Montepulciano Servizi srl, nel triennio precedente, alla ricognizione risulta essere in utile come da documentazione in atti;


CHE, pertanto, la Società Montepulciano Servizi srl rientra nelle previsioni normative sopra riportate e che, di conseguenza, la liquidazione della Società, precedentemente decisa con Deliberazione del Consiglio Comunale del 20.12.2018, n. 97: può, eventualmente, essere posticipata al 31.12.2021;

CONSIDERATO che questo Ente ha sempre ritenuto strategico e funzionale l'apporto di Montepulciano Servizi srl per il raggiungimento dei propri obiettivi e che la decisione di procedere alla liquidazione della Società, è da ricondursi essenzialmente agli obblighi derivanti dal D. Lgs. 175/2016;

CHE, la modifica normativa di cui alla Legge n. 145/2018 ha permesso di operare una diversa valutazione, effettuata con la recente deliberazione consiliare n. 5 del 18.02.2019, circa le prospettive della Società Montepulciano Servizi srl, effettuando, sin da subito, un'attenta riflessione circa l'opportunità di affidamento alla Società di ulteriori attività e servizi comunali, rispetto a quelli attualmente affidati nonché far entrare altri Comuni dell'Unione;

CHE il conferimento di attività e servizi e l'ingresso di altri Comuni in Montepulciano Servizi srl, può consentire alla Società di raggiungere i parametri previsti, dalla vigente normativa, per il mantenimento delle partecipazioni pubbliche;

Che in tale percorso di rilancio e riqualificazione societaria avviato con la sopra citata deliberazione consiliare n. 5 del 18.02.2019, con cui si è ritenuto opportuno revocare lo stato di liquidazione della Società Montepulciano Servizi srl, dal punto di vista economico e finanziario



appare ancor più conveniente evitare i tempi e le incertezze del contenzioso, ben evidenziate nel parere legale sopra richiamato, nonché poter disporre per la società stessa nell'immediato e in un'unica soluzione la somma Euro 320.000,00 che risulterebbe quantomai utile e vantaggiosa nell'attuale e delicata fase di transizione e trasformazione consentita dalla Legge 30.12.2018, n. 145;

Considerato altresì che la proposta di transazione in oggetto non comporta all'evidenza alcuna variazione di bilancio né passività in relazione alle quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, né l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi né, infine, detta proposta incide su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permuta, con la conseguenza quindi che non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione ex articoli 42 e 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, parere che invece si rende necessario in tutte le suddette ipotesi in ausilio allo svolgimento dei compiti del Consiglio Comunale, come più volte precisato dal Giudice Contabile (ex multis, Corte dei Conti, Sezione Reg. Contr. Piemonte, n. 345/2013);

Ritenuto quindi il presente atto di propria competenza ai sensi di quanto previsto dagli articoli 48 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000, tenuto conto, altresì, che l'atto transattivo proposto non incide sulla governance pubblica e non comporta modifiche alla composizione e agli assetti societari;


Ritenuto quindi, sulla base delle considerazioni esposte, di dover autorizzare il Sindaco, in rappresentanza del Comune – Socio Unico di Montepulciano Servizi S.r.l., in sede di convocazione dell'organo assembleare della Società, ad esprimere parere positivo in ordine alla suddetta proposta di transazione dando indirizzo in tal senso all'Amministratore Unico una volta sentito il suo parere;

Rilevato che il presente atto di autorizzazione e di indirizzo, per le considerazioni già esposte, non ha riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, sussistendo tra l'altro la convenienza economica per Montepulciano Servizi a risolvere in via bonaria il contenzioso in essere;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

#### DELIBERA

- 1) di ritenere congrua e ragionevole la transazione della lite attualmente pendente e promossa da Montepulciano Servizi S.r.l. nei termini proposti, attesa quantomeno l'incertezza della liquidazione, da parte del Giudice, del *quantum* e considerato altresì che l'erogazione della somma in questione in favore di Montepulciano Servizi S.r.l. consentirebbe alla medesima Società di realizzare un evidente vantaggio economico nell'immediato senza dover attendere l'esito, comunque incerto, del giudizio che potrebbe aversi, in via definitiva, tra alcuni anni;
- 2) di autorizzare quindi il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente – Socio Unico, in sede di convocazione dell'Assemblea di Montepulciano Servizi S.r.l., ad esprimere parere positivo alla transazione medesima dando indirizzo in tal senso all'Amministratore Unico una volta sentito il parere di quest'ultimo.



oooooooooooooooooooooooooooo

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
Andrea Rossi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giulio Nardi